

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione
n. **239** del **28 MAR. 2015**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Franco La Civita)



Regione Abruzzo - Giunta Regionale

Assessorato Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive

SCHEMA DI DISCIPLINARE

Patto di stabilità regionale per l'annualità 2015

(Articolo 1, commi da 480 a 486, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

“CRITERI DI VIRTUOSITA' E MODALITA' OPERATIVE”



Riferimenti Normativi

- ✓ legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), articolo 1, commi da 480 a 486;
- ✓ legge regionale 20 gennaio 2015, n.2 articolo 13 (Legge Finanziaria Regionale 2015);

Articolo 1 - Ambito di Applicazione

Il presente Disciplinare, in attuazione delle disposizioni di cui alla normativa di riferimento vigente, definisce i criteri di virtuosità e le modalità operative per l'attuazione dei procedimenti di ripartizione degli spazi finanziari validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti dalla Regione Abruzzo o dagli enti locali ad essa appartenenti, a favore degli enti locali che ne fanno richiesta

A tal fine si definiscono operativamente le seguenti tipologie di procedimenti:

1. **“Patto di stabilità regionale di tipo verticale”** secondo cui, fino a concorrenza della disponibilità di spazi finanziari concessi dalla Regione e in conformità alle richiamate disposizioni di legge, vengono rideterminati i saldi obiettivi di patto di stabilità interno degli enti locali che ne fanno richiesta, attribuendo loro, in applicazione dei criteri di virtuosità e modalità operative definite dal presente Disciplinare, spazi finanziari da utilizzare per le finalità di spesa prescritte dalla normativa vigente;
2. **“ Patto di stabilità regionale di tipo orizzontale”**, secondo cui, fino a concorrenza della disponibilità di spazi finanziari concessi dagli enti locali e in conformità alle richiamate disposizioni di legge, vengono rideterminati i saldi obiettivo di patto di stabilità interno degli enti locali che ne fanno richiesta, attribuendo loro spazi finanziari, in applicazione dei criteri di virtuosità e modalità operative definite dal presente Disciplinare, da utilizzare per le finalità di spesa prescritte dalla normativa vigente;

Articolo 2 - Enti Destinatari

Sono destinatari delle disposizioni del presente atto gli enti locali della Regione Abruzzo assoggettati, secondo la vigente disciplina in materia, alle regole del Patto di stabilità interno per l'anno 2015.

Articolo 3 - Condizioni di ammissibilità ai benefici del Patto di stabilità regionale.

Saranno ammessi a partecipare alle procedure di attribuzione dei maggiori spazi finanziari in attuazione dei procedimenti di cui all'articolo 1, i soggetti di cui all'articolo 2 che hanno rispettato il Patto di Stabilità interno 2014 e per i quali non sussistono le seguenti cause di esclusione:



- a) trasmissione della richiesta di attribuzione degli spazi finanziari oltre il termine perentorio e/o in difformità sostanziale ai contenuti e alle modalità di trasmissione stabiliti al successivo articolo 4;

Il requisito del rispetto del Patto di Stabilità 2014 non opera nei confronti degli enti locali assoggettati per la prima volta nell'annualità 2015 alle regole del Patto di stabilità interno.

Articolo 4 - Contenuto, modalità e tempi di trasmissione delle richieste di attribuzione degli spazi finanziari per l'attuazione del Patto verticale.

I soggetti di cui all'articolo 2 che intendono avvalersi dei benefici del Patto di stabilità regionale di cui all'articolo 1, possono inoltrare alla Regione Abruzzo apposita istanza, entro e non oltre il termine perentorio **del 20 aprile 2015, sottoscritta dal Sindaco / Presidente dell'ente locale o suo delegato formalmente incaricato, dal Responsabile dei Servizi Finanziari e dal Revisore o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti**, conforme ai contenuti e alle modalità di trasmissione specificati nel **modello allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale**.

Articolo 5 - Criteri di riparto e modalità di determinazione degli spazi finanziari

La ripartizione degli spazi finanziari in favore degli enti locali che inoltrino l'istanza di cui all'articolo 4, è disposta dalla Regione Abruzzo con proprio atto deliberativo sulla base dei seguenti parametri e pesi:

Parametro A: Quota prioritaria, di cui alle disposizioni dell'articolo 13, della L.R. 2/2015, **con peso pari al 10%**, da ripartire secondo il **criterio relativo alle spese sostenute dagli enti locali che hanno acquisito il personale delle Comunità Montane**.

Parametro B: Quota ordinaria, **con peso pari al 90%**, da ripartire nei seguenti sub-parametri:

- **Parametro B.1:** criterio relativo ai residui passivi delle spese in conto capitale, determinato con riferimento ai "Residui passivi Titolo II" risultanti dal consuntivo /preconsuntivo 2014, con riferimento esclusivo ai residui provenienti dagli anni 2010/2014, **con peso pari al 70%**;
- **Parametro B.2:** criterio relativo alle spese inderogabili, determinate con riferimento all'importo della quota capitale delle rate di rimborso mutui e prestiti corrisposti nell'esercizio finanziario 2014, limitatamente alla quota a carico dell'ente, con peso pari al 10%;
- **Parametro B.3:** criterio relativo alle spese che incidono positivamente sul sistema economico regionale, determinate dalle spese sostenute nel corso dell'esercizio finanziario 2014, per il cofinanziamento di progetti regionali e comunitari, con peso pari al 10%.

La concreta applicazione dei criteri di riparto ai fini del calcolo della quota di spazi finanziari da attribuire e la declaratoria dei parametri, formano oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente disciplinare.



In coerenza con la ratio della normativa richiamata, l'ammontare degli spazi finanziari attribuibili agli enti locali non può superare, in ogni caso, l'importo, di cui i medesimi necessitano, comunicato nel modello di istanza di cui all'articolo 4 in adesione rispettivamente ai procedimenti di cui all'articolo 1, fermo restando l'entità massima degli spazi finanziari eventualmente concessi dalla Giunta Regionale o messi a disposizione degli enti locali cedenti.

Articolo 6 - Adempimenti della Regione.

La Regione Abruzzo si riserva la facoltà di attuare, con proprio atto deliberativo, i procedimenti di cui all'articolo 1, disponendo l'entità massima degli importi di spazi finanziari attribuibili ai soggetti di cui all'articolo 2 che ne facciano richiesta nelle modalità e con la tempistica stabilite nel presente Disciplinare. Contestualmente delibera la ripartizione di tali importi in applicazione dei parametri e criteri ivi stabiliti. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente di riferimento, l'attuazione dei procedimenti per i quali è prevista la cessione di spazi finanziari da parte della Regione, comporta, per la Regione medesima, un sacrificio, per il medesimo importo degli spazi finanziari concessi, dell'obiettivo del proprio Patto di stabilità interno.

Entro il termine perentorio del **30 aprile 2015**, stabilito dalla vigente normativa, la Regione Abruzzo comunica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Provvede, entro lo stesso termine, alla trasmissione della deliberazione di attuazione dei procedimenti di cui all'articolo 1 agli enti locali beneficiari, all'ANCI e all'UPI.

Articolo 7 - Adempimenti degli enti territoriali.

Gli enti locali che intendono beneficiare della ripartizione degli spazi finanziari in adesione ai procedimenti di cui all'articolo 1 dovranno inoltrare alla Regione Abruzzo, all'ANCI e all'UPI *le necessarie informazioni in conformità alle prescrizioni della normativa vigente nelle* modalità e secondo la tempistica e la modulistica previste dall'articolo 4 del presente Disciplinare.

Gli enti locali sia titolo di enti cessionari che di enti cedenti gli spazi finanziari in adesione al procedimento di cui al punto 2 dell'articolo 1 (**Patto di stabilità regionale di tipo orizzontale**), accettano, con la sottoscrizione dell'istanza di cui all'articolo 4, la rideterminazione del proprio saldo obiettivo rispettivamente in senso peggiorativo e migliorativo, in egual misura nel biennio successivo fino a concorrenza dell'importo ceduto o acquisito.

Articolo 8 - Modalità di calcolo della rimodulazione degli obiettivi e declaratoria parametri

1. La ripartizione della quota prioritaria di cui al "Parametro A" dell'art 5, è determinata mediante applicazione della seguente formula:



Spese singolo ente per personale ex CM
Spesa totale per personale ex CM

Le “Spese del singolo ente per personale ex CM” sono costituite dalle spese sostenute, e/o dovute per l’annualità 2014, per il personale assunto a tempo indeterminato, transitato nei ruoli dell’Ente e proveniente dalle ex Comunità Montane (CM) a decorrere dall’entrata in vigore della legge regionale di riordino delle comunità montane e/o in attuazione dei procedimenti di liquidazione di cui alla L.R. 9 gennaio 2013 n. 1. Tali spese devono essere indicate nel modello di comunicazione di cui all’art 4, come risultanti da contratto e/o dal libro paga dell’ente o da altro tipo di documentazione ufficiale in cui le stesse risultino come già effettuate e/o dovute a titolo di obbligazione perfezionata, in riferimento tassativo alle seguenti voci:

- a) retribuzione tabellare,
- b) retribuzione accessoria
- c) oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Ente;
- d) irap.

La “Spesa totale per personale ex CM” a denominatore è costituita dalla somma delle “Spese singolo ente per personale ex CM” comunicate dalla totalità degli enti territoriali istanti.

2. **La ripartizione della quota ordinaria di cui al “Parametro B.1”** è determinata mediante applicazione della seguente formula:

$$\frac{\text{Residui passivi Titolo II provenienza anni 2010-2014}}{\text{Residui passivi totali Titolo II provenienza anni 2010-2014}}$$

I residui passivi del Titolo II della spesa considerati al numeratore, il cui ammontare deve essere esplicitamente dichiarato nel modello di comunicazione di cui all’articolo 4, sono costituiti dagli importi dei residui passivi della spesa del Titolo II, esclusivamente riferiti agli interventi di spesa codificati da 01 a 07 o dei corrispondenti macroaggregati di spesa per gli enti che adottano a regime la nuova classificazione di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provenienti dagli esercizi finanziari 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all’articolo 36 del D.lgs 118/2011 e per quelli che hanno già definito le operazioni di cui al medesimo decreto di riaccertamento straordinario dei residui contestualmente all’approvazione del rendiconto 2014, indicano anche gli impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2014, con imputazione all’esercizio 2015 in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria potenziata.

La voce considerata al denominatore della formula è determinata dalla sommatoria dei residui sopra esplicitati e comunicati dai singoli enti.

3. **La ripartizione della quota ordinaria di cui al “Parametro B.2”** dell’art. 5, è determinata mediante applicazione della seguente formula:



Pagamenti per rimborso q.ta capitale 2014 rate di debito a carico enti

Totale Pagamenti per rimborso q.ta capitale 2014 rate di debito a carico enti

La ripartizione è subordinata alla condizione, attestata da parte dell'ente locale di avvenuta riduzione dell'indebitamento residuo a carico dell'ente al termine dell'esercizio 2014 per una quota pari ad almeno il 3% dell'indebitamento dell'ente medesimo risultante al termine dell'esercizio finanziario 2013.

Per indebitamento a carico dell'ente si intende il debito residuo per mutui e prestiti ad esclusivo carico dell'ente locale, al netto di quello relativo ai mutui o alle quote di mutui e prestiti a carico dello Stato e/o della Regione.

I pagamenti della quota capitale delle rate di rimborso mutui e prestiti, corrisposta nel corso del 2014, il cui ammontare deve essere esplicitato nel modello di comunicazione di cui all'articolo 4, è costituito dai mandati di pagamento relativi alla quota capitale delle rate dell'anno 2014 dei mutui e prestiti non assistiti da contribuzione dello Stato, della Regione Abruzzo o di altri Enti delle amministrazioni pubbliche.

La voce considerata al denominatore della formula è costituita dalla somma dei pagamenti della quota capitale a carico dell'ente, dichiarati dai singoli enti che partecipano alla ripartizione di cui al Parametro B.2.

4. La ripartizione della quota ordinaria di cui al "Parametro B.3" dell'art. 5, è determinata mediante applicazione della seguente formula:

Pagamenti 2014 per cofinanz.to progetti Reg.li e Comunitari

Totale pagamenti 2014 per cofinanz.to progetti Reg.li e Comunitari

I pagamenti indicati a numeratore della formula di cui sopra, il cui ammontare deve essere esplicitamente dichiarato nel modello di comunicazione di cui all'art 4, è pari ai mandati di pagamento emessi nel corso dell'anno 2014 e relativi alle spese correnti e di investimento sostenute per il cofinanziamento di progetti regionali e comunitari. La determinazione degli importi tiene conto della sola quota riferita alla spesa per cofinanziamento dell'esercizio e non alla spesa afferente l'intero progetto.

La voce considerata al denominatore della formula è costituita dalla somma dei pagamenti emessi nel corso dell'anno 2014 e relativi alle spese correnti e di investimento sostenute per il cofinanziamento di progetti regionali e comunitari, dichiarati dai singoli enti che partecipano alla ripartizione di cui al Parametro B.3.

5. E' esclusa, in ogni caso, l'assegnazione di spazi finanziari oltre l'importo richiesto dagli enti nel modello di comunicazione in adesione rispettivamente ai procedimenti di ripartizione degli spazi finanziari di cui all'articolo 1 necessari per il soddisfacimento dei pagamenti nel rispetto dei vincoli di utilizzo previsti dalla normativa nazionale di riferimento, *fermo restando l'entità massima degli spazi finanziari rispettivamente concedibili e stabiliti nel provvedimento di Giunta Regionale di attribuzione degli spazi medesimi.*



A tal fine, si procederà alla determinazione delle rettifiche rispetto all'importo complessivo della ripartizione degli spazi finanziari operata.

Articolo 9 - Criteri di distribuzione delle quote non assegnate.

Qualora dalle comunicazioni rese ai sensi dell'art 4 non dovesse risultare attribuita l'intera quota riferita rispettivamente ai "Parametri A, B.2, B.3", la relativa quota di spazi finanziari non assegnata in via diretta costituirà incremento della quota ordinaria attribuita relativa al "**Parametro B.1**".

Le quote rettificate ai sensi del punto 5 dell'articolo 8 sono ripartite sulla base del Parametro B.1, escludendo dalla formula i dati relativi agli enti per i quali è stato necessario operare le rettifiche.

Eventuali quote residue risultanti dall'attribuzione di spazi finanziari ai sensi del punto 2 del presente Disciplinare saranno ripartite mediante incremento della quota ordinaria attribuita ex "Parametro B.1".